



Comune di Capannoli

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI COMUNALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 27/02/2006
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29/05/2006

ART. 1 **OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso dei beni immobili comunali.
2. E' attribuita alla Giunta comunale la competenza ad individuare i beni immobili soggetti al presente regolamento.
3. La Giunta comunale determinerà quali dei beni immobili potranno essere destinati a sede legale di associazioni.
4. La Giunta comunale determinerà gli indirizzi per la concessione del patrocinio da parte della Pubblica Amministrazione; riconoscerà i requisiti delle Associazioni o gruppi senza fini di lucro e gli altri eventuali soggetti ai quali saranno concessi i locali.

ART. 2 **MODALITA' DELLA CONCESSIONE**

1. Per manifestazioni che necessitano del patrocinio della Pubblica Amministrazione la richiesta degli immobili deve essere inoltrata al Comune entro e non oltre cinque giorni antecedenti alla manifestazione. Le domande che non rispettano il suddetto termine non verranno accolte.
2. La richiesta dovrà essere sottoscritta dal soggetto che rappresenti tali Associazioni o gruppi, che si assume la responsabilità e gli oneri derivanti dal presente regolamento. La richiesta dei locali dovrà, inoltre, indicare la data per la manifestazione, il tipo di manifestazione che verrà svolta, la durata della richiesta e la motivazione in caso di richiesta di patrocinio. Per le richieste degli immobili da destinare a sede legale, la richiesta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o gruppo

senza fine di lucro, con allegata la documentazione ritenuta necessaria per l'assegnazione.

3. Gli immobili saranno concessi solo per manifestazioni compatibili con la natura dei locali affidati in concessione.

4. La concessione in uso degli immobili viene rilasciata dal responsabile del Settore preposto quando la richiesta non sia superiore ai tre giorni consecutivi (comprensivi di montaggio e smontaggio di eventuali attrezzature). Inoltre, in base agli indirizzi dettati dalla Giunta Comunale, il Responsabile del Settore preposto, concederà il patrocinio della Pubblica Amministrazione.

5. La concessione in uso degli immobili, superiore ai tre giorni viene rilasciata con deliberazione della Giunta comunale nella quale saranno disciplinati i rapporti tra l'amministrazione ed il concessionario.

6. In caso di pluralità di domande pervenute contestualmente, l'assegnazione della concessione avverrà mediante i seguenti criteri di priorità:

a) associazioni con sede nel territorio del Comune di Capannoli

b) associazioni con un'anzianità di costituzione superiore

c) numero di soci residenti nel Comune

d) dimostrazione di attività svolta in collaborazione con l'amministrazione in maniera continuativa.

7. La concessione del patrocinio comporta la concessione dei locali a titolo gratuito.

8. Le domande di uso dei locali dovranno essere compilate su moduli predisposti dall'Amministrazione e presentate almeno 3 giorni prima della data di utilizzo.

9. Le domande dovranno pervenire entro 5 giorni prima della data di utilizzo, se viene richiesto anche il patrocinio dell'Amministrazione.

ART.3

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La concessione dei beni oggetto del presente regolamento viene rilasciata previo pagamento di una quota, a parziale recupero delle spese di manutenzione.

2. La determinazione del contributo da versare all'Amministrazione viene stabilita dalla Giunta comunale.

3. Le associazioni, i gruppi senza fine di lucro con sede nel territorio e le scuole del territorio sono esentate dal pagamento del contributo per le concessioni dei locali quando la durata complessiva della richiesta è inferiore a tre giorni continuativi.

ART. 4

USO DEI LOCALI DA DESTINARE A SEDE LEGALE

1. La Giunta comunale ha la competenza a concedere i locali per destinarli a sede legale.

2. I locali da destinare a sede legale saranno concessi solo ad associazioni senza fini di lucro riconosciute dall'amministrazione: in tal caso i rapporti tra amministrazione ed associazione saranno disciplinati da apposita convenzione.

3. La convenzione potrà prevedere che l'associazione versi al Comune un contributo quale rimborso delle spese di gestione dei locali.
4. Il concessionario dovrà, prima della stipula della convenzione, presentare al Comune apposita assicurazione a garanzia di eventuali danni agli immobili, di cui si dovrà fare menzione nella stessa.

ART. 5 CONSEGNA DEI LOCALI

1. I locali dovranno essere riconsegnati al Comune nelle stesse condizioni nelle quali furono concessi. In particolare ai concessionari è fatto l'obbligo di riconsegnare i medesimi, puliti, alla scadenza della concessione e non oltre la mattinata del giorno lavorativo successivo.
2. L'amministrazione al momento della riconsegna dei locali effettuerà un sopralluogo per verificare eventuali danni, nonché l'adempimento della pulizia, tramite apposita ed idonea documentazione, anche con supporti tecnologici. Per eventuali danni l'amministrazione si rivarrà secondo la normativa vigente.

ART. 6 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente alla avvenuta esecutività della delibera di approvazione.